

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. **14** DEL **13/02/2004**
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. **17** DEL **10/03/2008**.

Art. 1. - Contenuto del regolamento - 1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 3 e 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in armonia con quanto indicato nel vigente regolamento comunale di contabilità di questo Ente.

2. Le norme seguenti istituiscono e regolamentano la Tassa per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed integrano la disciplina legislativa, secondo i criteri fissati dalla legge stessa, dettando le disposizioni necessarie per la sua applicazione.

3. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni legislative vigenti e quelle degli ulteriori atti regolamentari di questo comune.

Art. 2. - Istituzione della tassa - 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, come disposto dall'art. 58 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, da applicare secondo le disposizioni contenute nel decreto stesso e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 3. - Servizio di igiene urbana - 1. Il servizio di cui all'articolo precedente, definito di igiene urbana, è regolato dalle norme contenute nello specifico regolamento del servizio ed è svolto in regime di privativa ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e dell'art. 22 del D.Lgs. 22/97.

2. Il servizio di igiene urbana (smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati), è l'insieme dei servizi relativi allo spazzamento e pulizia strade, raccolta e cernita rifiuti, trasporto e stoccaggio rifiuti, trattamento, compostaggio, riciclo o deposito in discarica dei rifiuti e quant'altro relativamente alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

3. Gestore del servizio è il soggetto che gestisce l'intero ciclo dei rifiuti urbani di cui al comma precedente del presente articolo, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e qualora tale servizio non sia gestito in economia dal Comune, è da intendersi come tale il soggetto che lo gestisce interamente, mediante affidamento ai sensi dell'art. 113, del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso di affidamenti parziali a diversi soggetti esterni, Gestore del servizio resta il Comune, quale coordinatore del servizio complessivo di gestione dei rifiuti urbani.

4. Nel caso in cui l'Ente decida di determinare la misura tariffaria della tassa ai sensi D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il soggetto gestore del servizio è obbligato alla redazione del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. 158/99, sulla base del quale è determinata la tariffa da parte del Comune, ed alla sua trasmissione entro il mese di giugno di ogni anno all'osservatorio nazionale sui rifiuti, ai sensi del suddetto articolo 8.

5. Il soggetto gestore del servizio, qualora sia un terzo appaltatore, ovvero l'appaltatore di servizi parziali, è obbligato a fornire tutti i dati necessari all'Amministrazione comunale per la determinazione della tariffa, oltre a sottostare a tutti gli obblighi previsti dall'apposita convenzione per la gestione del servizio appaltato e dalle altre norme del presente regolamento.

6. L'ufficio competente per la gestione del servizio di igiene urbana è l'Ufficio Ecologia Comunale.

Art. 4. - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa - 1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per la definizione di rifiuto si rinvia a quanto indicato dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, con la precisazione che i rifiuti speciali non pericolosi sono assimilati agli urbani all'interno del regolamento per il servizio di igiene urbana, ovvero con apposito atto del Comune, ai sensi

dell'art. 21, comma 2, lettera g), del D.Lgs. 22/97.

3. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

4. Sono escluse le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti, ma resta ferma l'obbligazione per coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

5. Gli Enti, istituti, associazioni, società ed altre organizzazioni, sono assoggettati alla tassa sotto la ragione o denominazione sociale, con la solidale responsabilità di coloro che usano in comune i locali e le aree oggetto della tassa.

6. Per le multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile per il versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivante dal rapporto obbligatorio circa i locali e le aree di uso esclusivo.

7. Il Funzionario responsabile del tributo qui regolamentato, può chiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ed al soggetto di cui al precedente comma 4 del presente articolo, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali o aree inerenti il condominio o il centro commerciale integrato.

8. Per gli immobili locati in modo saltuario od occasionale per periodi inferiori all'anno, il pagamento della tassa è dovuto dal proprietario o ovvero dal titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

9. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il pagamento della tassa dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.

Art. 5. - Esclusioni dalla tassa - 1. Non sono soggetti al pagamento della tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, quali:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

b) cantine, soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, ma tutte limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50, nel quale non sia possibile la permanenza dell'uomo;

c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile;

d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati a usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa:

a) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) e le relative aree di pertinenza, purché risultino anch'esse inutilizzate;

b) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

3. Le circostanze, di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, debbono esser indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri sia comunitari che extracomunitari.

5. Nella determinazione della superficie soggetta non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

6. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si precisa che sono considerati escluse dalla tassa:

a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di essi sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette a tassazione

le superfici ove si svolgono lavorazioni con produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani; in ogni caso sono soggette alla tassa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti) e locali accessori in genere, ancorché dette superfici si trovino all'interno degli stessi locali ove si svolgono le lavorazioni industriali ed artigianali;

b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari e attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti;

c) le superfici dei locali ed aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono viceversa soggette alla tassa le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, mentre sono in ogni caso esclusi totalmente da tassazione le superfici dei fondi agricoli;

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale degenza, ma solo quelle che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono viceversa soggetti alla tassa le superfici delle strutture sanitarie adibite a: uffici, magazzini e locali uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che non ospitano pazienti con malattie infettive, eventuali abitazioni, vani accessori ai predetti locali;

7. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere del comma precedente, devono presentare al Comune una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate ai sensi dei commi precedenti, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non assimilati prodotti.

In allegato deve essere prodotta planimetria, in scala non ridotta, in cui sia indicato la destinazione d'uso delle diverse aree e superfici produttive, evidenziando in particolare le aree e superfici dove vengono prodotti rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani. Inoltre fotocopia dei registri di carico e scarico e i formulari previsti dagli artt. 12 e 15 del D.Lgs. 22/1997.

E' facoltà del Comune di comunicare alla competente Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei soggetti che hanno presentato la richiesta per la suddetta esclusione, ai fini delle verifiche di legge.

8. Nel caso in cui, per le particolari caratteristiche delle superfici utilizzate, delle strutture presenti sulle stesse, ovvero della attività esercitata, non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano i rifiuti speciali non assimilati, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per l'attività produttiva, ridotta fino al limite massimo del 60%. L'effettiva percentuale di riduzione sarà concordata annualmente tra le parti sulla base della documentazione relativa ai quantitativi dei rifiuti speciali smaltiti in proprio.

Art. 6. - Commisurazione della tassa - 1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.

2. Le quantità e qualità medie ordinarie, fino a quando l'Ente non sarà in grado di misurarle individualmente, sono determinate presuntivamente attingendo a tutte le possibili fonti disponibili, ovvero si applicano i coefficienti medi allegati al DPR 158/99.

3. In via sperimentale, le tariffe possono essere determinate suddividendo tra parte fissa e parte variabile, applicando in modo anche parziale i principi del D.P.R. 158/99, ed i coefficienti in esso riportati circa le produttività medie.

4. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

6. Negli insediamenti industriali, artigianali o commerciali, ove si hanno più destinazioni d'uso delle superfici, quali lavorazioni, magazzini e depositi, uffici, mensa, abitazioni, e locali accessori a questi, si applica la tariffa specifica della singola destinazione d'uso, con suddivisione pertanto delle varie distinte superfici dell'insediamento; i locali accessori sono imputati alla destinazione d'uso a cui sono

inerenti, essendo la tariffa determinata avendo riguardo a coefficienti di produttività distinti per uso.

Art. 7. - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio - 1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori o nei punti di raccolta vicini, in tale zona la tassa è dovuta nelle seguenti misure in funzione della distanza tra l'insediamento ed il più vicino punto di raccolta:

in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a mt.500;

in misura pari al 30% della tariffa per distanze oltre 500.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di fissazione dei punti di raccolta e/o collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 60% della tariffa su richiesta documentata del contribuente.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

6. Non sono previste riduzioni o esoneri dal pagamento dell'imposta nei casi di interruzione temporanea del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi ai sensi dell'art. 59, comma 6, del Decreto Legislativo n. 507/93.

7. Le riduzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, si cumulano a quelle previste nei successivi articoli 16 e 17 di questo regolamento, ma la riduzione complessiva non può comunque essere superiore all'80% della tariffa ordinaria.

Art. 8. - Parti comuni del condominio - 1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche della parti comuni che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti, ad eccezione di quelle indicate nell'art. 5, comma 1, lettera c, del presente regolamento.

2. Le parti comuni suddette devono essere denunciate dagli occupanti delle stesse ovvero dall'amministratore del condominio.

Art. 9. - Classi di contribuzione e tariffe - 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa i locali e le aree, secondo l'uso a cui sono destinati, sono suddivisi in categorie specificatamente elencate nell'allegato A al presente regolamento.

2. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione a valere per l'anno di riferimento del bilancio stesso, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, per unità di superficie dei locali e di aree comprese nelle singole categorie o sottocategorie.

3. Le tariffe sono determinate secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge e differenziate per categorie e sottocategorie, in riferimento a coefficienti statistici di produttività quantitativa, ed eventualmente anche qualitativa, propri di ciascuna categoria, ai sensi del precedente articolo 6 del presente regolamento.

4. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui al comma 2 del presente regolamento, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

5. Per il mercato cittadino, le tariffe sono stabilite in modo analogo a quello utilizzato per la determinazione delle tariffe del servizio corrente di raccolta e smaltimento rifiuti.

6. Ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come introdotto dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora nel corso dell'anno comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dall'Ente, determinino un costo di gestione del servizio in misura superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, con conseguente mancata copertura del costo nella misura stabilita dall'amministrazione

ai sensi delle norme vigenti, le tariffe stesse possono essere modificate da parte della Giunta Comunale anche oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, ma comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento, mediante proprio provvedimento motivato e previa verifica dell'inesistenza di economie nella gestione del servizio stesso che possono evitare la modifica tariffaria.

7. Eventuali maggiori introiti verificati a consuntivo rispetto al costo del servizio verranno scomputati in diminuzione dalla base di costo su cui calcolare le tariffe per l'anno successivo.

8. Stabilite le tariffe da parte dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale può, per motivi di carattere sociale o di sostegno allo sviluppo delle attività economiche, ridurre le stesse, sia individualmente, sia per categoria, facendosene carico ed iscrivendo il minor gettito derivante in apposito capitolo del bilancio di previsione, in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi di copertura del servizio fissati dalla legge.

Art. 10. - Procedimento di determinazione delle tariffe - 1. Il procedimento di determinazione delle tariffe risponde a due principi fondamentali:

a) tendenza alla copertura totale del servizio o alla percentuale di copertura stabilita dal Consiglio Comunale nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati dalla Legge;

b) determinazione delle tariffe secondo una procedura oggettiva che dipenda dal costo del servizio e dalla determinazione delle produzioni dei rifiuti, sia a livello quantitativo, sia qualitativo qualora disponibile, da parte delle diverse categorie di utenti.

Art. 11. - Applicazione del metodo normalizzato - 1. E' facoltà della Giunta Comunale di determinare le tariffe di riferimento per l'applicazione della tassa, utilizzando il metodo normalizzato di cui di cui all'art. 49, comma 5 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, nella forma approvata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999 (Suppl. Ord. n. 107/L alla G.U. 4 giugno 1999);

2. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al precedente comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento e le altre specificatamente indicate.

3. La Giunta Comunale può applicare anche in modo parziale il metodo normalizzato, in relazione alla necessità di introdurre tale

metodologia in modo graduale ed in tale caso si opera in deroga a quanto indicato nel precedente comma 2.

4. Delle motivazioni della scelta e delle decisioni assunte in tale senso, deve essere data esaustiva motivazione, circa l'opportunità e la convenienza, nell'atto di approvazione delle tariffe.

Art. 12. - Procedimento di determinazione delle tariffe con il metodo normalizzato - 1. Oltre che ai principi sopra riportati le tariffe di tassazione devono essere determinate in riferimento a quanto indicato all'art. 3 del D.P.R. 158/99, in particolare al "Piano Finanziario degli Interventi".

2. L'articolazione della tariffa in zone del territorio, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 158/99, è stabilita come facoltà per il Comune, da valutare in sede di approvazione delle tariffe per ciascun anno, in relazione alla particolare tipologia territoriale dell'Ente.

3. L'insieme dei costi del servizio è ripartito dall'Amministrazione comunale tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali elaborati anche con l'assistenza del gestore del servizio, dandone chiara motivazione nell'atto di approvazione delle tariffe.

Art. 13. - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche (per il metodo normalizzato) - 1. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del

primo gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce, parimenti vi è obbligo di denuncia per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto.

2. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi.

3. In caso di omessa denuncia, oltre alle azioni per il recupero di quanto dovuto e non versato, non potranno essere applicati i benefici previsti per le utenze numerose di cui al successivo articolo 17, come disposte dall'amministrazione in sede di determinazione della tariffa.

4. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in

chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati annualmente elaborati dalla Sezione Nazionale del Catasto dei Rifiuti, ai sensi del comma 2, dell'art. 5, del D.P.R. 158/99, in base alle tabelle allegate al DPR 158/99. E' facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 14. - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche (per il metodo normalizzato) - 1. Per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie, come determinato dal comune in sede di approvazione delle tariffe all'interno degli intervalli fissati dal punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

2. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kd, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo presuntivo, prendendo a riferimento le produzioni medie pro capite desumibili dalle tabelle inserite nel punto 4.4 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, rimanendo all'interno del minimo e massimo previsto per ogni categoria.

3. In deroga ai commi precedenti, è facoltà del Comune di applicare coefficienti diversi rispetto a quelli indicati dal DPR 158/99 suddetto, anche per solo una o più categorie, qualora disponga di valutazioni misurate in proprio o dal gestore del servizio.

Art. 15. – Esenzioni - 1. Sono esenti dalla tassa:

- a) gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
- b) locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato Italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenti di tali locali;

c) le abitazioni occupate da nuclei famigliari che versano in condizioni di comprovata indigenza e che abbiano un reddito complessivo familiare non superiore alla pensione minima erogata dall'INPS, come da previo accertamento da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune. *L'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune inoltre provvederà annualmente alla verifica dei requisiti ed all'aggiornamento dell'elenco fruitori dell'esenzione.*¹

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo articolo 21 del presente regolamento, con annotata la richiesta di esenzione dalla tariffa.

3. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

Art. 16. - Riduzioni e agevolazioni - 1. La tariffa ordinaria, ai sensi dell'art. 66 del Decreto Legislativo 507/1993, viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale condizione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o comodato, salvo accertamento da parte dell'Ente: 30%;
- e) utenti che versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%;
- f) abitazioni di coppie ultrasessantenni: 30%;
- g) attività produttive, commerciali o di servizi, che operino con attività ridotta per cause oggettive non a loro stessi imputabili, debitamente documentata: 30% per il periodo di ridotta attività;
- h) utenze produttive, commerciali e di servizi, che dimostrino di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche

¹ Periodo aggiunto con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 10/03/2008.

mercuriali): riduzione fino al limite massimo del 30%. L'effettiva percentuale di riduzione sarà concordata annualmente tra le parti sulla base della documentazione relativa ai quantitativi di rifiuti avviati al recupero.

2. la riduzione di cui alla lettera h), del precedente comma 1, è applicata in modo forfetario, al fine di riconoscere la minor produzione di rifiuti, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni effettive e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente.

3. Le riduzioni sono concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

4. *In particolare per ottenere la riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1, il contribuente deve produrre al momento dell'iscrizione apposita richiesta con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero. Resta l'obbligo al contribuente di presentare nuova richiesta in caso di variazioni. L'ufficio ecologia si riserva la facoltà di verificare annualmente i requisiti sia sulla base della documentazione presentata sia effettuando sopralluoghi.*²

In allegato deve essere prodotta planimetria, in scala non ridotta, in cui sia indicato la destinazione d'uso delle diverse aree e superfici produttive, evidenziando in particolare le aree e superfici dove vengono prodotti rifiuti assimilabili agli urbani avviati al recupero. Inoltre fotocopia dei registri di carico e scarico e i formulari previsti dagli art. 15 del D.Lgs. 22/199, regolarmente datato e controfirmato dal destinatario.

Art. 17. - Riduzioni ed agevolazioni nel caso di applicazione del metodo normalizzato - 1. Alla tariffa sono applicati, nella sua modulazione in sede della sua determinazione annuale, le riduzioni ed agevolazione di cui all'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997, per quanto concretamente applicabili;

2. L'agevolazione per le utenze domestiche, prevista dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. 22/97, è attuata mediante correzione della ripartizione del costo fisso e variabile tra le

utenze domestiche e le utenze non domestiche, di cui al precedente articolo 9, del presente regolamento, in sede di approvazione delle tariffe.

3. Le agevolazioni per le famiglie numerose di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.P.R. 158/99, sono stabilite dal Comune come riduzione percentuale sul coefficiente di adattamento Ka di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 suddetto ed in modo tale che la rispettiva tariffa non si riduca in nessun caso al di sotto di quella della categoria immediatamente inferiore.

4. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata, come previsto dal comma 10 dell'art. 49, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti dalle utenze in materia di raccolta differenziata, sempre che tali risultati siano concretamente misurabili in termini di quantità e di costo, evidenziandoli nell'atto di approvazione delle tariffe.

5. Il Comune concede, per le utenze non domestiche, una riduzione sulla parte variabile della tariffa, a quei contribuenti che dimostrino, di avviare al recupero i rifiuti stessi in quanto recuperabili come materie prime secondarie (scarti di lavorazione detti anche mercuriali). Tale riduzione è stabilita in modo forfetario nella misura del 20% della tariffa, fino a quando non sarà possibile misurare concretamente le riduzioni e le relative incidenze sui costi di smaltimento per ogni singolo utente. Per ottenere la riduzione il contribuente deve produrre quanto previsto dal precedente art. 16 comma 4, ovvero autodichiarazione nel caso di recupero all'interno del ciclo produttivo dello stesso soggetto richiedente.

Art. 18. - Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune - 1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tassa, alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo.

2. La misura delle riduzioni saranno disposte di anno in anno all'interno dell'atto di determinazione delle tariffe, saranno quantificate monetariamente e la somma risultante quale riduzione verrà posta a carico del bilancio comunale, onde evitare che le agevolazioni ricadano sugli altri soggetti obbligati al pagamento della tariffa.

Art. 19. - Tassa giornaliera di smaltimento - 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione,

² Comma così modificato con delibera del Consiglio comunale n. 17 del 10/03/2008. Il testo precedente così recitava: "In particolare per ottenere la riduzione di cui alla lettera h) del precedente comma 1, il contribuente deve produrre apposita richiesta annuale con dichiarazione circa l'esatta misura delle superfici interessate, la tipologia di scarti avviati al recupero."

temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.Lgs. 507/93.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, in caso di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzioni, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 20. - Servizio stagionale - 1. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 21. - Denunce - 1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. I soggetti esonerati dal pagamento della tassa ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente regolamento, debbono presentare annualmente, nel termine ordinario del 20 gennaio, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti speciali, tossici e nocivi o assimilati agli urbani, vengono smaltiti a proprie spese.

6. In allegato alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, debbono essere forniti idonei documenti comprovanti il contratto di smaltimento con ditte specializzate nel settore e l'effettiva raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte delle stesse nel corso dell'anno immediatamente precedente.

7. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

8. Le denunce e le dichiarazioni devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti dagli uffici comunali incaricati.

In allegato dovrà essere prodotta planimetria, in scala non ridotta, delle superfici imponibili.

Art. 22. - Decorrenza della tassa - 1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonomia obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 23. - Organizzazione dell'attività di controllo - 1. Per assicurare una efficace controllo ai fini della lotta all'evasione, gli uffici comunali devono organizzare il servizio come segue:

a) Ufficio Tributi:

1) deve assicurare la conservazione delle denunce, di cui al precedente art. 21, e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";

2) la cartella del contribuente di cui al precedente punto 1) deve essere conservata in apposito classificatore, in rigoroso ordine alfabetico. In apposite sezioni del classificatore sono raggruppate le cartelle per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;

3) deve essere impiantato uno "schedario del contribuente", anche su supporto informatico, le cui schede riportino i dati principali relativi all'utenza, per un veloce accesso alle informazioni.

b) Ufficio Tecnico:

1) deve assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione in merito alle concessioni da esso rilasciate.

c) Ufficio Polizia Locale e Amministrativa - Licenze e Autorizzazioni:

1) deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi.

d) Sportello Unico delle attività produttive:

1) deve assicurare le comunicazioni necessarie in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione ed effettuare i necessari controlli sia d'ufficio, sia a richiesta dell'Ufficio Tributi.

e) Ufficio Anagrafe:

1) deve assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme concordate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2. Tutti gli uffici comunali, coordinati sotto la responsabilità del Segretario Comunale, devono assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 24. - Accertamento - 1. Per l'accertamento si applicano le norme di cui all'art. 71 e 72 del D.Lgs. 507/93 oltre alle altre norme tributarie a carattere generale.

2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione del criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

3. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'accertamento e la liquidazione del tributo possono essere affidati a terzi anche disgiuntamente, nei modi indicati dalla norma citata.

4. La scelta circa l'affidamento esterno è attuata in applicazione delle norme di legge e quelle del vigente regolamento comunale delle entrate dell'Ente.

Art. 25. - Riscossione - 1. Per la riscossione del tributo, addizionali, accessori, interessi e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ovvero quanto disposto nei commi seguenti.

2. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione del tributo può essere svolta in modi diversi rispetto a quello imposto nel comma precedente, in particolare può essere introitata direttamente dall'Ente, senza utilizzo del concessionario per la riscossione, ovvero essere affidata a terzi nei modi indicati dalla norma citata.

4. La scelta circa la riscossione diretta, ovvero l'affidamento esterno, è attuata in applicazione delle norme di legge e quelle del vigente regolamento comunale delle entrate dell'Ente.

Art. 26. - Controllo dei dati e poteri del Comune - 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce, l'ufficio comunale deve utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di

altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti

2. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria per le verifiche presso altri uffici dell'Ente o della Pubblica Amministrazione in generale, il funzionario responsabile può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

3. Prima di procedere all'emissione di avvisi tributari, nei casi in cui permangano dei dubbi sul reale operato del contribuente, il Responsabile del Tributo deve inviare una formale richiesta di chiarimenti al contribuente, anche mediante chiamata personale presso l'Ufficio tributario.

Art. 27. - Accesso agli immobili - 1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste, di cui all'articolo precedente, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 28. - Accertamento per presunzione semplice - 1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art. 29. - Controllo smaltimento rifiuti speciali - 1. Ai fini delle detassazioni per smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali tossici e nocivi o assimilati agli urbani, nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, l'Ufficio Comunale, oltre ai controlli indicati agli articoli precedenti, può inviare i nominativi dei soggetti detassati alla competente A.S.L. per le verifiche in ordine al rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali.

Art. 30. - Funzionario responsabile - 1. Il sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti

la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 31. - Rimborsi - 1. Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale prevede che:

a) nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio comunale, dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni;

b) lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 64, commi 3 e 4, del D.Lgs. 507/93 stesso, è disposto dall'Ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo;

c) in ogni altro caso lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento;

d) sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al saggio legale a decorrere dal giorno successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Art. 32. - Sanzioni - 1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate in armonia con i Decreti Legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La graduazione delle sanzioni e le altre determinazioni da assumere per legge ai fini sanzionatori, sono stabilite dal Funzionario Responsabile che valuta caso per caso.

3. In ogni caso non si applicano sanzioni per meri errori formali, sono tali tutti gli errori facilmente verificabili dall'Ufficio comunale che non hanno comportato una minore imposta versata.

Art. 33. - Contenzioso - 1. Il contenzioso è demandato alla Giustizia tributaria in base alle norme in vigore.

Art. 34. - Informazione - 1. Il competente Ufficio Comunale deve provvedere affinché il presente regolamento e, in particolare, la costruzione tariffaria e le modalità applicative vengano portati, a tempo utile, a conoscenza degli utenti.

Art. 35. - Norme finali ed entrata in vigore del regolamento - 1. E' abrogato il precedente regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.

2. Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'autotutela, l'accertamento con adesione, l'interpello e gli altri istituti previsti dalla legge, si applicano le norme dell'apposito regolamento comunale.

3. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2004, fatti salvi gli eventuali nuovi adempimenti a carico dei contribuenti, i quali, nel rispetto della Legge 27 luglio 2000, n. 212, hanno scadenza decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento.

ALLEGATO A

CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

CATEGORIE	
UTENZE DOMESTICHE	
A1	Abitazioni con n. 1 occupanti
A2	Abitazioni con n. 2 occupanti
A3	Abitazioni con n. 3 occupanti
A4	Abitazioni con n. 4 occupanti
A5	Abitazioni con n. 5 occupanti
A6	Abitazioni con n. 6 o più occupanti
UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche, istituti di credito
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali con produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, vendite salumi, formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 – Contenuto del regolamento
- Art. 2 - Istituzione della tassa
- Art. 3 - Servizio di igiene urbana
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 6 - Commisurazione della tassa
- Art. 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio.
- Art. 8 - Parti comuni del condominio
- Art. 9 - Classi di contribuenza e tariffe
- Art. 10 - Procedimento di determinazione delle tariffe
- Art. 11 – Applicazione del metodo normalizzato
- Art. 12 - Procedimento di determinazione delle tariffe con il metodo normalizzato
- Art. 13 - Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze domestiche (per il metodo normalizzato)
- Art. 14 – Criteri per la determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche (per il metodo normalizzato)
- Art. 15 - Esenzioni
- Art. 16 – Riduzioni ed agevolazioni
- Art. 17 – Riduzioni ed agevolazioni nel caso di applicazione del metodo normalizzato
- Art. 18 – Ulteriori agevolazioni per volontà del Comune
- Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 20 - Servizio Stagionale
- Art. 21 - Denunce
- Art. 22 - Decorrenza della tassa
- Art. 23 - Organizzazione dell'attività di controllo
- Art. 24 - Accertamento
- Art. 25 – Riscossione
- Art. 26 - Controllo dei dati e poteri del Comune
- Art. 27 - Accesso agli immobili
- Art. 28 - Accertamento per presunzione semplice
- Art. 29 - Controllo sullo smaltimento dei rifiuti speciali
- Art. 30 - Funzionario responsabile
- Art. 31 - Rimborsi
- Art. 32 - Sanzioni
- Art. 33 - Contenzioso
- Art. 34 – Informazione
- Art. 35 - Norme finali ed entrata in vigore
- Allegato A